

Ord. n. 19/2020 dell'11 marzo 2020.

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E DEL MERCATO AGRICOLO DEL SABATO A TITOLO PRECAUZIONALE PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS.

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario.

RICHIAMATA l'Ordinanza del 21 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il Decreto-Legge del 22 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

VISTA l'Ordinanza del 23 febbraio 2020, adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il restante territorio della Regione Lombardia, prevedendo misure restrittive fino al 1 marzo 2020 e salvo proroghe.

VISTI gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita *"CORONA VIRUS (CODIV-19)"* nel territorio di alcuni Comuni della Lombardia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni tenutesi in Prefettura di Brescia il 24 e il 25 febbraio 2020 con i Sindaci della Provincia di Brescia, sono emerse alcune ulteriori esigenze finalizzate a contenere l'estensione del contagio.

VISTA la propria ordinanza contingibile ed urgente n. 17 del 09.03.2020.

ATTESO che lo svolgimento del mercato settimanale del martedì e del mercato agricolo del sabato, vista la abituale e storica numerosa e contemporanea presenza di persone, è sicuramente da considerarsi una forma di assembramento e, tenuto conto della impossibilità da parte del Comune di regolare l'afflusso delle persone e di poter garantire, durante lo svolgimento di dette attività, la distanza minima tra le persone prevista dalla vigente normativa.

CONSIDERATO che il Comune possiede una rete commerciale in sede fissa in grado di soddisfare ampiamente le esigenze di tutta la popolazione per quanto attiene all'approvvigionamento di beni di prima necessità.

CONSIDERATA indispensabile, al fine di evitare contaminazioni crociate da operatori provenienti da fuori provincia, l'adozione di misure più restrittive finalizzate alla tutela della pubblica salute e che per questo motivo si rende necessaria la sospensione totale del mercato settimanale del martedì e del mercato agricolo del sabato a titolo precauzionale per prevenire la diffusione del *CoronaVirus*;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
con la presente

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, la **SOSPENSIONE del mercato settimanale del martedì e del mercato agricolo del sabato a partire dal mercato del 14.03.2020 sino alla revoca del presente provvedimento.**

DISPONE che

- la presente Ordinanza venga affissa all'apposito Albo Comunale in conformità alle norme di legge;
- copia della presente disposizione sia trasmessa alle Associazioni di categoria;
- ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi e pubblicata sulla home page del sito del Comune di Rezzato;
- venga trasmessa a:
 - PREFETTURA di BRESCIA
 - REGIONE LOMBARDIA - Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile;
 - STAZIONE CARABINIERI di Rezzato
 - AGENZIA di TUTELA della SALUTE di BRESCIA
 - COMANDO POLIZIA LOCALE di Rezzato

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso dalla data della sua pubblicazione, in alternativa:

- entro 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni, al Capo dello Stato nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Comando Polizia Locale di Rezzato e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile.

Rezzato, 11 marzo 2020

Per Il Sindaco

Il Vice Sindaco
Monica ZANCA